

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 Dlgs 117/2017 e art.26; Dlgs 105/2018)

"Atto costitutivo di ETS"



In data 7 Aprile 2024 in La Loggia (TO), Via Boves , 27 si sono riuniti i signori :

ACTIS PERINETTO Alessandra, nata in Torino il giorno 27/03/1980 , domiciliato in Via Settimo n.209 10099 San Mauro T.se TO codice fiscale CTS LSN 80C 67L 219B;

GIORGIANNi Andrea, nato in Torino il giorno 22/08/1977 , domiciliato in Viale Nuvoli n.60 10098 Rivoli TO codice fiscale GRG NDR 77M 22L 219P;

ACTIS PERINETTO Mario, nato in Torino il giorno 31/07/1951, domiciliato in Via Settimo n.209 10099 San Mauro T.se TO codice fiscale CTS MRA 51L 31L 219L;

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue :

1) E costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dai sottoscritti una Associazione no-profit rivolta al volontariato sociale sotto la ragione sociale di "IL CUORE DI RENATA - ETS" con sede in La Loggia (TO), via Boves n. 27- 31

Nei modi di legge potranno essere istituiti uffici, agenzie, dipendenze e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

2) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà l'inventario, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.

La quota associativa è stabilita all'unanimità del valore nominale di euro 20,00 cad.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2024.

3) L'associazione è apolitica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

È nato nel cuore il desiderio di poter creare un'associazione dedicata ad una moglie e mamma straordinaria che nella sua vita ha sempre anteposto gli altri a se stessa, sempre in prima linea insieme alla sua famiglia a fianco di associazioni di volontariato collaborando anche all'organizzazione di eventi di beneficenza, raccolte vestiti e alimenti per i bisognosi. Impegnata anche nelle case di riposo, per i disabili e per i bambini malati. Questo è il modo più giusto per poterla onorare e continuare a fare del bene sempre a fianco dei più deboli, in un mondo dove la vita è troppo frenetica e si perdono i valori e dove c'è mancanza d'amore che si contrappone a una disperata richiesta di aiuto di tanti, troppi che non vengono ascoltati. L'essere umano in primis non dovrebbe mai perdere la propria dignità e noi vorremmo provare a restituirla a tutti coloro che pensano di averla persa per dare voce a chi voce non ha.

La Mission più importante che si prefigge l'associazione è quella di essere a fianco di tutti coloro che non possono o non riescono a fare valere i propri diritti. Al fine di essere portavoce per i più deboli abbattendo barriere burocratiche, sanitarie e socio assistenziali. Accanto ai deboli , ai fragili , agli svantaggiati che la vita ha piegato per svariate vicissitudini, e che le istituzioni "abbandonano" al loro destino. È importante poter essere la loro ancora di salvezza, il porto sicuro in cui poter approdare.

4) Le attività dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D.lvo 3 luglio 2017 n. 117, saranno quelle aventi ad oggetto: l'associazione si propone di organizzare iniziative socialmente utili in ambito culturale, artistico, religioso, sportivo, oltre ad attività atte alla socializzazione, all'aggregazione, alla solidarietà,

all'equilibrio psico-fisico dell'individuo come singola persona o in gruppo. i. Oltre a organizzare convegni, seminari, concerti, rassegne, stages, corsi di musica, canto, manifestazioni sportive, agonistiche e dilettantistiche, gemellaggi e scambi culturali nonché tutte le attività e le iniziative previste dallo statuto associativo.

5) La durata della Associazione è illimitata.

6) A comporre il primo Consiglio Direttivo, che viene costituito da 3 (tre) membri che rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni, vengono nominati i comparenti signori

ACTIS PERINETTO ALESSANDRA

GIORGIANNI ANDREA

ACTIS PERINETTO MARIO

e tra loro

la Presidenza viene affidata al comparente signora ACTIS PERINETTO ALESSANDRA

la Vice Presidenza al signor GIORGIANNI ANDREA.,

Segretario e tesoriere viene nominato il signor ACTIS PERINETTO MARIO.

7) L'Associazione è retta dallo Statuto Sociale firmato dalle partii.

Letto e approvato

Alessandra Actis Perinetto

Andrea Giorgianni

Mario Actis Perinetto

Alessandra Actis Perinetto

Giorgianni Andrea

Actis Perinetto Mario

Registrato a MONCALIERI il 10/01/2012
al n° 169 serie 3
con € 200,00 Duescento

FUNZIONARIO
PIOLA CARLINO
PIOLA su delega
dell'Avv. gen. pro.





(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 Dlgs 117/2017 e art.26; Dlgs 105/2018)

Statuto dell'Associazione

" IL CUORE DI RENATA E.T.S. "

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
L'associazione "IL CUORE DI RENATA - E.T.S.",

2. L'associazione ha sede nel Comune di La Loggia. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di informare le Pubbliche Amministrazioni.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'associazione è apolitica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale., intende promuovere l'assistenza sociale verso i più deboli e svantaggiati.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all' art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ETS si propone, ai sensi dell'art.5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 2000 n. 328;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;

lettera l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

Nel concreto essa intende svolgere:

> prenotazione visite specialistiche, trasporto e accompagnamento di malati e invalidi presso ospedali o centri diagnostici;

assistenza per lo svolgimento pratiche burocratiche sia in ambito sanitario che non , sostegno psicologico, supporto al miglioramento delle condizioni esistenziali in base alle esigenze del singolo individuo.

> animazione per anziani, bambini e disabili in RSA ospedali, strutture ricettive (musicoterapia, terapia del sorriso , pet terappy etc..)

> Realizzazione di progetti ed iniziative a sfondo sociale con raccolta fondi e beni di prima necessità (cibo, medicinali, vestiti, etc..) avvalendosi della collaborazione di organizzazioni umanitarie recandosi nelle zone di emergenza.

> organizzare convegni, seminari, concerti, rassegne, stages, mostre, corsi di musica e di canto e dizione soprattutto a livello curativo per patologie fisiche o psicologiche in soggetti autistici o con altre problematiche legate alla parola o al movimento.

Tutte attività atte alla socializzazione, all'aggregazione, alla solidarietà, all'equilibrio psico-fisico dell'individuo come singola persona o in gruppo piuttosto che attività rivolte agli stranieri per favorirne ancor più l'integrazione e la sinergia tra le varie comunità presenti sul territorio, attraverso l'arte nelle sue molteplici forme : teatro, musica, danza, pittura , etc.

2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 del presente Statuto, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 6 del d.lgs 117/2017;

3. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. L'Associazione deve inoltre assicurare ai sensi dell'art. 18 del D.lvo 3 luglio 2017 n. 117, i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

9. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei



lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell' ETS durante la sua esistenza è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'ETS;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ETS
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ETS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell' associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;

3. L'esercizio sociale dell'ETS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno . Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile . Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS , almeno 7 giorni prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto d'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei soci il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS le persone fisiche o gli ETS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ETS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo Statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde :

a. per recesso che deve essere comunicato per iscritto, all'ETS;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 120 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza del socio è deliberata dall'Assemblea che deve contestare per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutto i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno mai diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS.



Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dell' ETS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all' approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte degli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea qualora annualmente stabilita dell'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ETS

Sono organi dell'ETS:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'ETS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti almeno da 90 giorni nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.



3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso una delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/ telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell' associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest' ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall' Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ETS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell' attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dall' esercizio finanziario.



4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e relazione di missione ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' ETS; (se previsto)
- e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare obiettivi definiti dall' ETS.
- p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate' nelle modalità previste dall' art 3 comma 6 dello Statuto;
- q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell' ETS;
- r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell' art 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell' Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell' Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art.9
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ETS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci sia in prima che in seconda convocazione
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art.12

Consiglio Direttivo:

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri, è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede sociale.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell' Assemblea;

b. redige e presenta all' Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell' art.13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. ;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell' art.3 comma 4 del presente Statuto;

f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi come previsto per il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto; d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere alle elezioni del nuovo Presidente.



Art 14

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

ART. 15

Revisore dei Conti

1. Qualora ne ravvisi la necessità o sia previsto per la legge ai sensi dell' art.31 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. . L'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 16

Libri sociali e registri

1. L' Associazione deve tenere i seguenti registri:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L' Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L' Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L' Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.



Art. 17 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ETS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell' art.9 del Lgs n. 117/2017 .

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell' ETS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017.

Art.18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Allegato all'atto N° 169 serie 3
registrato a Montcalieri il 24/24

IL FUNZIONARIO
Paola CARLINO

firmato su
dopo due prove

